



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Via G. Cardano, 2 – 35028 Piove di Sacco

NUOVA I.M.U. ANNO 2020

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **16 GIUGNO 2020** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'I.M.U., dovuta per l'anno d'imposta 2020.

L'Imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta NON si applica alle ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,5 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

Ai sensi dell'art.177 (DL Rilancio) Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Scadenza acconto I.M.U.: 16 giugno 2020

In sede di prima applicazione dell'imposta, a sensi dell'art. 1, comma 762, della L. 160/2019, LA PRIMA RATA DA CORRISPONDERE E' PARI ALLA META' DI QUANTO VERSATO A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sarà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con successiva deliberazione di Consiglio Comunale e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento della rata in acconto IMU 2020 sono quelle vigenti nel precedente anno d'imposta 2019:

ALIQUOTE 2019		Tipo di immobile
Aliquota agevolata	3,50 per mille	Abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7,)
Aliquota agevolata	4,60 per mille	La sola ed unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani iscritti AIRE, non pensionati , non locata o data in comodato d'uso.
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	Fabbricati (diversi da abitazione principale e relative pertinenze), aree edificabili, altri immobili
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (I.A.P.)
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	Fabbricati gruppo "D"

Per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è stabilita, fino a concorrenza del suo ammontare, **una detrazione d'imposta di euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice Comune da indicare è G693.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice Tributo I.M.U.
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
terreni agricoli	3914
aree fabbricabili	3916
altri fabbricati	3918
immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO;	3925
gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - INCREMENTO COMUNE	3930

Per maggiori informazioni:

- consultare il sito internet del Comune alla voce **SPORTELLO IMU-TASI**;
- rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a tributi@comune.piove.pd.it o alla PEC: Polisportello@pec.comune.piove.pd.it
→ telefonando al n. **049/9709125**

Piove di Sacco, lì 26/05/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to dr. Roberto Pinton